



voano, già notificata all'Istituto il 3 dicembre 1953, non riguarda la facoltà di riscuotere e quietanzare per conto del prof. Puggioni la rendita di quiescenza.

Il prof. Puggioni ha provveduto al detto adempimento mediante un atto portante la precisazione che la procura ad esigere non riguarda le rate di rendita che l'Istituto va a pagare "dal giugno 1954 in poi".

- rinuncia da parte del prof. Puggioni al giudizio in corso avanti il Tribunale di Roma Sezione del Lavoro per la liquidazione del rapporto di Capo Servizio, rinuncia portante la dichiarazione di compensazione delle spese e la sottoscrizione degli avvocati Carlucci e De Luca agli effetti della legge professionale forense.

Il prof. Puggioni ha provveduto al detto adempimento.

c) - Notifica dell'Istituto al prof. Puggioni di un "atto di significazione" in base al quale l'Istituto stesso rende noto formalmente, premessi i termini della deliberazione consiliare del 9 giugno 1954, che, con il pagamento della rendita di quiescenza così come de-